

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
"CASTELLANO"**

Professionisti d'impresa

AREA FISCALE E SOCIETARIA

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

Circ. n°8 del 14/01/2014

COMUNICAZIONE DEI BENI DEI SOCI

A cura dell'ufficio Studi

ROMA

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com*

ARIANO IRPINO

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA “CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

[Adempimenti](#)

[Nessuna retroattività per il monitoraggio dei finanziamenti](#)

Una delle principali **novità** che ha interessato la **comunicazione dei finanziamenti**, riguarda la definitiva **archiviazione delle interpretazioni ministeriali** che sembravano pretendere **l'obbligo** per i contribuenti di **inserire**, nella comunicazione in scadenza il prossimo 12 dicembre, anche i **finanziamenti realizzati nel passato** purché ancora **in essere al 17.09.2011** (data di entrata in vigore del D.L. n. 138/2011).

La disciplina e la precedente interpretazione

Il D.L. n. 138/2011 ha introdotto l'obbligo, oltre che di comunicare i beni utilizzati dai soci per le proprie private esigenze, di giustificare i **finanziamenti** effettuati dai **soci** nei confronti della **società**, se di **importo superiore ad € 3.600** oltre ai finanziamenti vanno altresì evidenziate anche le **capitalizzazioni** (quindi apporti non a titolo di capitale di finanziamento, ma a **titolo di capitale proprio**, quali, ad esempio, i versamenti a fondo perduto ricevuti dalla società).

Si noti che il **monitoraggio dei beni e dei finanziamenti**, malgrado siano da includere nel medesimo modello, in realtà sono due **adempimenti distinti**.

Come chiarito dalla [C.M. 19.6.2012, n. 25](#), i **finanziamenti vanno comunicati indipendentemente dalla finalità** per la quale sono stati effettuati: quindi, non è necessario che il socio li abbia erogati al fine di consentire alla società di acquistare il bene che, successivamente, egli ha ricevuto in uso. Tale interpretazione pare del tutto confermata anche dal Provvedimento 2.8.2013.

L'interpretazione che però appariva davvero più complicata da mettere in atto riguardava **l'orizzonte di monitoraggio**. Al paragrafo 5.5 del citato documento di prassi si legge infatti: *“Per i finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci, così come per ogni altro bene concesso in godimento, vanno comunicati anzitutto quelli concretizzati nel periodo d'imposta 2011. In sede di prima applicazione, vanno altresì comunicati i finanziamenti ed i versamenti che, pur realizzati in precedenti periodi d'imposta, risultano ancora in essere nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011.”*

A tutti era da subito parso un **monitoraggio irrealizzabile**, visto che risultava davvero arduo (se non impossibile) fare un **“check” in tutte le società** per verificare l'esistenza di **finanziamenti effettuati molti anni prima**. Oltretutto, detto lavoro si prospettava del tutto **inutile** anche per l'Amministrazione Finanziaria: se lo scopo è raccogliere informazioni circa erogazioni di denaro per valutare la posizione del contribuente ai fini del (possibile) **redditometro**, che scopo avrebbe il monitoraggio di un flusso verso la società avvenuto molti anni addietro in un periodo d'imposta non più accertabile?

Evidentemente sarebbe servito davvero a poco.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA *“CASTELLANO”*

Professionisti d'impresa **Monitoraggio solo dal 2012**

Forse proprio per tale motivo, con il Provvedimento di approvazione del nuovo modello, l'**Agenzia cambia direzione**, sposando una **posizione molto più ragionevole**: nell'art. 2 del citato Provvedimento viene infatti stabilito che solo i finanziamenti e gli apporti **eseguiti nel 2012 vanno inseriti nel modello**, mentre sono **esclusi quelli eseguiti negli anni precedenti**, anche se persistenti nel 2012.

Viene quindi fortunatamente meno l'obbligo di monitoraggio per i “vecchi” finanziamenti, come l'Agenzia aveva affermato prima della pubblicazione del nuovo Provvedimento e pertanto vi sarà **l'obbligo di monitorare solo i flussi in ingresso** a favore delle società realizzati nel corso di ciascun **periodo d'imposta interessato**, evitando l'onere di dover gestire tutto il pregresso.

Tale previsione **agevola** di fatto la situazione anche (e soprattutto) per le imprese in **contabilità semplificata** che, si ricorda, **non presentano alcun esonero** a tal fine: se l'assenza dello stato patrimoniale avrebbe creato una posizione di totale “stallo” nel gestire il pregresso per tali soggetti (l'assenza di un bilancio non consente di tenere traccia del pregresso) il fatto di **dover monitorare solo il 2012 attenua di molto le complicazioni** derivanti da una gestione contabile che non permette di tenere traccia delle movimentazioni finanziarie.

Restituzione irrilevante?

Sia il Modello che il Provvedimento non assegnano **alcuna valenza** alla condizione che il **finanziamento sia esistente al 31.12 di ogni esercizio**, per cui deve ritenersi che vada segnalato il finanziamento eseguito nell'anno, anche se lo stesso è stato **restituito** entro il 31 dicembre e quindi non risulta nel bilancio.

Se si riflette sull'obiettivo della comunicazione (informazioni rilevanti per innescare un accertamento sulla capacità di spesa del socio finanziatore) **non sembra utile comunicare il finanziamento eseguito e restituito nello stesso periodo d'imposta**, ma letteralmente l'obbligo sussiste: su questo punto saranno necessari **opportuni chiarimenti**.

[Per il socio amministratore esonero comunicazione beni ai soci a 360°](#)

Questa settimana proponiamo una riflessione in merito alla **comunicazione dei beni utilizzati da soci**, focalizzando l'attenzione sulle nuove **situazioni di esonero** individuate dal [Provvedimento 2.8.2013, n. 94902](#).

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA “CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

In particolare, tra le fattispecie esonerate di cui al paragrafo 3.1, sono citati gli **amministratori della società**, nonché i **dipendenti ed i professionisti**. Ciò che balza all'occhio, è il fatto che l'esonero per il primo gruppo (amministratori) pare molto più ampio del secondo (dipendenti e professionisti) senza che vi siano effettive ed evidenti ragioni per tale differenziazione: vediamo il perché.

Nel Provvedimento si legge che non vi è obbligo di comunicazione per “*i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi*”: pertanto, se il **benefit** derivante dall'utilizzo privato del bene è stato **correttamente trattato** in capo al **socio dipendente** (concentriamoci sulla fattispecie più frequente delle due) **non vi è alcun obbligo di comunicazione**. Quindi, non va “comunicata” la posizione del **socio dipendente** che si sia visto tassare il **benefit** in busta paga, o trattenere un corrispettivo per l'utilizzo privato, o ancora addebitare detto utilizzo tramite fattura: al contrario, **se il bene viene utilizzato gratuitamente e non vi è tassazione del benefit, tale posizione va segnalata** entro il prossimo 12 dicembre (in relazione al 2012). La logica pare evidente: se tutto è stato fatto “come si deve”, ossia gestendo le ricadute fiscali sull'utilizzatore, la posizione perde di interesse per l'Amministrazione Finanziaria.

Perplessità sorgono invece relativamente alla posizione del **socio amministratore**. Nel Provvedimento si legge infatti che sono esclusi dalla comunicazione “*i beni concessi in godimento agli amministratori*”, senza alcuna ulteriore specificazione: ciò starebbe a significare che **il bene utilizzato dall'amministratore sarebbe sempre e comunque escluso** dalla comunicazione, anche in assenza di corretta gestione del benefit.

Risulta quindi spontaneo **interrogarsi sul motivo per cui si siano volute differenziare due posizioni che, fiscalmente, risultano assimilate**; anzi, l'esonero riguarda proprio l'amministratore socio che, probabilmente, è la figura che il Fisco potrebbe ritenere maggiormente “pericolosa” dal punto di vista fiscale. Una svista del Legislatore oppure una differenziazione voluta? Ad oggi non è dato saperlo. Quello che è emerso dal confronto nel Comitato Scientifico è che, sebbene tale differenziazione appaia poco giustificabile, **il tenore letterale del Provvedimento è assolutamente eloquente**.

Mentre si rimane in attesa di indicazioni sul punto, si evidenzia inoltre come risulterebbe “**forzato**” l'eventuale **tentativo** dell'Amministrazione Finanziaria di **assimilare le due posizioni** esclusivamente **in via interpretativa**, in quanto, in realtà, sarebbe necessario un intervento normativo, direttamente a correzione del Provvedimento: tuttavia si ricorda anche come, in più occasioni, **l'Agenzia delle Entrate non abbia mostrato remore nel proporre soluzioni oltre il dettato normativo**.

Allo stato attuale, quindi, **pare legittimo “sfruttare” appieno questo esonero**, eliminando dall'elenco delle comunicazioni i casi in cui sia l'amministratore ad utilizzare un bene sociale, senza la necessità di fare alcuna altra valutazione: si deve rimanere comunque “alla finestra”, in quanto su tale problematica vi potrebbero essere evoluzioni ed interpretazioni di segno avverso.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA “CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

Si ricordi comunque che l'**esclusione** per gli amministratori riguarda l'obbligo di comunicazione, **non anche la verifica della disciplina fiscale circa l'utilizzo privato del bene**: ad esempio, l'amministratore che ha in uso un'autovettura, senza corrispondere alcun importo o senza che gli venga imputato un *benefit* tassabile in busta paga, si espone comunque ad una contestazione per la mancata tassazione.

Di certo, non essendovi obbligo di comunicazione, **tale “anomalia” risulta molto più “coperta” rispetto all'analoga ipotesi in capo al dipendente**: tuttavia, è sempre bene rammentare che un simile comportamento **non risulta corretto dal punto di vista fiscale**.

Adempimenti

Comunicazione dei beni: coordinamento tra le varie esclusioni

Se l'utilizzo dei beni da parte dei soci della società avviene a seguito di un **adeguato corrispettivo**, non solo non vi sono conseguenze reddituali in capo al socio, ma **non vi è, altresì, alcun obbligo di comunicazione** circa tale utilizzo: questa è una delle principali novità contenute nel [Provvedimento 2.8.2013, n. 94902](#) con il quale l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello per la comunicazione dei beni** utilizzati dai soci e dai familiari dell'imprenditore.

Il “congruo addebito”

In base al precedente [Provvedimento 16.11.2011, n. 166485](#), costituiva **presupposto per la comunicazione** in esame il **semplice utilizzo** del bene da parte del socio o del familiare e, conseguentemente, era lecito supporre che tale obbligo si manifestasse **anche in assenza di conseguenze reddituali** in capo all'utilizzatore (nessun importo tassabile). Il che, va detto, sembrava piuttosto bizzarro, in quanto tale informazione non sembrava troppo utile per l'Amministrazione Finanziaria: visto che l'utilizzo del bene sociale veniva adeguatamente remunerato, non vi erano motivi per “mettere sotto la lente” la posizione del socio che, malgrado si servisse di un bene sociale, lo faceva a condizioni di mercato. Malgrado ciò, in passato, **non era stata prevista alcuna esplicita esclusione** per tale frequente situazione e quindi occorreva sostenere che il **modello andava comunque compilato**. Con una evidente moltiplicazione di adempimenti.

Su questo punto l'art. 2 del Provvedimento recentemente approvato è del tutto chiaro e dimostra di **cambiare radicalmente rotta**: *“A decorrere dall'anno 2012 i soggetti di cui al precedente punto 1 comunicano all'anagrafe tributaria i dati dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente – e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.”*

La **comunicazione** telematica, pertanto, va trasmessa solo ove vi sia una **differenza tra quanto addebitato al socio ed il valore dell'utilizzo** del bene. In pratica, perché sorga l'obbligo di comunicazione, deve **materializzarsi un reddito diverso** (ex art. 67 del Tuir) da tassare in capo

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA *“CASTELLANO”*

Professionisti d'impresa

all'utilizzatore; al contrario, se questi ha remunerato a valore di mercato il diritto d'uso, non scatta alcun obbligo.

Il collegamento con il redditometro

A ben vedere, il fatto che l'onere riguardi solo i casi in cui l'utilizzatore è tenuto a tassare il reddito in natura, è coerente con quanto previsto dall'art. 2, comma 36-*sexiesdecies* del D.L. n. 138/2011: l'esonero in questione evidenzia come queste informazioni siano prive di utilità per l'Amministrazione Finanziaria.

Pertanto, se le disposizioni vanno lette in una logica sistematica – proprio quella del richiamato comma 36-*sexiesdecies*, che finalizza la comunicazione alla raccolta di informazioni per l'accertamento della capacità di spesa dell'utilizzatore – se ne deve concludere che **l'utilizzo congruamente remunerato risulterebbe irrilevante per il redditometro**. Ed in effetti il nuovo redditometro – va detto, ancora in fase di affinamento – risulterebbe proprio basato sulla capacità di spesa e non sul semplice possesso dei beni: conseguentemente l'unico aspetto che dovrebbe interessare all'Agenzia è l'esborso finanziario del contribuente. Dato che tale corrispettivo fatturato sarà noto all'Amministrazione Finanziaria in quanto comunicato dalla società / impresa attraverso lo spesometro (che è in scadenza il 12 / 21 novembre in relazione all'annualità 2012) è evidente l'inutilità di raccogliere informazioni tramite la comunicazione dei beni.

Così tutto gira.

Il coordinamento con le altre esclusioni

Il descritto esonero, peraltro, deve essere coordinato con le fattispecie previste nell'art. 3 del citato Provvedimento ed inerenti, in particolare, **i beni utilizzati da amministratori, dipendenti e professionisti** (il cui perimetro di applicazione, davvero vasto, è oggetto di approfondimento nel prossimo caso controverso).

La fattispecie sopra descritta interessa particolarmente i casi in cui ad utilizzare il bene sono soggetti che non hanno un rapporto funzionale con la società / impresa e non vi impiegano la propria attività.

Si pensi al caso di **società** che possiede un **immobile** che viene utilizzato quale **abitazione dal figlio del socio**, senza che quest'ultimo abbia nulla a che fare con la società.

Posto quanto sopra osservato, si possono presentare **due diverse situazioni**:

- **l'utilizzatore non paga nulla** (o comunque paga un corrispettivo inferiore al valore normale): si genera un reddito in capo all'utilizzatore per il differenziale (valore di mercato meno eventuale corrispettivo) e **vi è obbligo di comunicazione**;
- **all'utilizzatore viene addebitato un congruo canone** per l'utilizzo di tale immobile: non si forma alcun reddito diverso e di conseguenza **viene meno l'obbligo di comunicazione**.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

La situazione della **società** che possiede il bene **non varia nei due casi**: l'utilizzo a valore non congruo, a norma dell'art. 2, comma 36-*quaterdecies* del D.L. n. 138/2011 si tradurrebbe in una **indeducibilità dei costi** che però, in questo caso, è connaturata alla tipologia di bene, visto che si tratta di un immobile abitativo: l'art. 90 del TUIR dispone infatti di *default* l'indeducibilità dei costi inerenti gli immobili patrimonio.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it